



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi forfetari per i lavori generali delle federazioni e delle associazioni

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015
(Stato 1° gennaio 2026)

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

Art. 1 Versamento di contributi forfetari annui

¹ Ai membri dell'associazione mantello dello sport grigionese possono essere versati contributi forfetari annui per compiti dirigenziali all'interno dell'associazione e per lavori generali della federazione e dell'associazione nonché per corsi di formazione e sportivi di ogni genere volti alla promozione dello sport di massa e di competizione e alla promozione dei giovani. *

² All'associazione mantello dello sport grigionese può essere versato un contributo forfetario per il lavoro generale della propria associazione.

³ I contributi vengono versati se sono rispettati i requisiti dello standard di settore per lo sport svizzero.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) talloncino di notifica;
- b) tabella di rilevamento;
- c) coordinate bancarie; *
- d) conto economico, bilancio e rapporto di revisione approvati. *

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ I dati relativi al numero di associazioni e di membri devono essere inoltrati entro il 15 ottobre con il talloncino di notifica ufficiale all'Ufficio indicato su quest'ultimo (fa stato il timbro postale o la data dell'e-mai).

² In caso di dati incompleti o inoltrati in ritardo non viene versato alcun contributo forfetario annuo.

Art. 5 d) Decisione relativa al versamento di contributi forfetari annui

¹ Il Governo decide in merito all'ammontare dei contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 a) Base di calcolo

¹ La determinazione dei contributi forfetari annui a favore dei membri dell'associazione mantello dello sport grigionese avviene sulla base dei seguenti parametri:

a) numero di associazioni;

b) numero di membri attivi che hanno più di 20 anni;

c) numero di membri attivi che hanno meno di 20 anni;

d) attività G+S secondo la statistica dell'Ufficio federale dello sport; *

² Il contributo a favore dell'associazione mantello dello sport grigionese viene determinato sulla base del rapporto annuale e della presentazione dei conti.

Art. 7 f) Esame della documentazione

¹ La documentazione inoltrata viene esaminata dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Art. 8 g) Versamento

¹ I contributi forfetari annui fissati dal Governo vengono versati all'inizio dell'anno.

Art. 9 h) Comunicazione dell'ottenimento di un contributo forfetario annuo

¹ Nel conto annuale, i beneficiari del contributo devono rendere noti separatamente i contributi forfetari annui ricevuti.

Art. 10 Condizione

¹ Il versamento di contributi forfetari è vincolato alla condizione che i marchi «graubündenSport» e «Swisslos» vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 11 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 12 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 19 agosto 2015.

Tabella modifiche

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento
USPS / DD 2790/2015 del 19.08.2015	19.08.2015	prima emanazione	

USPS / DD 1086/2023 del 1.06.2023	01.07.2023	art. 1 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 lett. c, art. 3 cpv. 1 lett. d, art. 6 cpv. 1 lett. a ed d	modifica modifica introduzione modifica
USPS / OA 2208 del 12.12.2025	01.01.2026	art. 1 cpv. 1 art. 1 cpv. 3 art. 9	modifica inserito modifica